

Pubblicato il 29/06/2017

Sent. n. 1028/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2017, proposto da:

Vincenzo Toscano, Laura Anna Prezzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Noto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva in Catanzaro, via Antonio Panella, 1; contro

Comune di Tarsia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Pugliese, 29; per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della nota Prot. 1474/2014 del 13.03.2017, avente ad oggetto l'ordine di non avvio lavori;

di ogni atto ulteriore prodromico, connesso e consequenziale;

per l'ulteriore risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tarsia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Vincenzo Toscano e Anna Laura Prezzo, nella qualità rispettivamente di proprietario e comodataria di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Tarsia, hanno impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui il Comune di Tarsia, con riferimento alla "*segnalazione certificata di inizio di attività per lavori di manutenzione straordinaria del porticato annesso all'abitazione mediante sostituzione di solaio piano e rimozione della copertura*", ha comunicato che "*I lavori da realizzare non sono conformi al Piano Regolatore Generale di questo ente ed alla Normativa vigente in materia*", invitando a non dare inizio ai lavori in questione.

Avverso tale atto hanno dedotto la carenza di motivazione e di istruttoria.

Hanno, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione dell'efficacia, e il risarcimento del danno.

2. L'amministrazione intimata si è costituita per resistere al giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 28 giugno 2017, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti ai sensi dell'art.60 del cod. proc. amm., è stato posto in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art.23, co.6, del d.P.R. n.380 del 2001 *“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ...”*.

Nel caso, a fronte della s.c.i.a. in questione, tesa *“alla sostituzione dell'obsoleto solaio in legno e sovrastante copertura, realizzato in tempi assai remoti, mediante solaio piano in travi e laterizi, da cingere nella parte sovrastante con la balaustra in ferro avente un'altezza di cm 100”*, l'amministrazione comunale si è limitata a notificare un ordine di non inizio lavori *“perché non conformi al Piano Regolatore di questo ente ed alla normativa vigente in materia”*.

La speciale disciplina di cui all'art. 23 co.6 cit., invero, prevede la motivazione dell'ordine inibitorio ed assicura una forma di confronto e di tutela del privato, a favore del quale viene comunque *“fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”* (T.A.R. Perugia, sez. I, 19 dicembre 2012, n.537).

Orbene, nel caso, ritiene il Collegio che l'assenza di una adeguata motivazione, nella quale confluiscono anche gli esiti istruttori, rende illegittimo l'atto gravato atteso che la sua formulazione non consente al privato di conoscere le ragioni effettive ed analitiche dell'ordine di non inizio dei lavori, né consente di interloquire con l'amministrazione ai fini dell'eventuale presentazione di modificazioni e/o integrazioni per consentire la conformità alla normativa vigente dell'intervento segnalato, ove possibile.

Né, in senso contrario, possono valere motivazioni postume rese dal difensore dell'amministrazione nel corso del giudizio o la circostanza, riferita con memoria difensiva, che vi siano state comunicazioni informali tra il Comune e parte ricorrente.

4.1. La fondatezza della detta censura, avente carattere assorbente, comporta l'accoglimento del ricorso, salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione.

5. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria in quanto generica e non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio.

6. Le spese, tuttavia, in considerazione della peculiarità della vicenda, possono essere, in via d'eccezione, compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell'amministrazione.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO